

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 413673)

LEGGE REGIONALE 03 febbraio 2020, n. 5

Iniziative per la conoscenza della Shoà e per il giorno della memoria.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1
Finalità.**

1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, in attuazione degli articoli 5, commi 1 e 2, e 6, comma 1, lettera d) della legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012 "Statuto del Veneto" e conformemente alla legge 20 luglio 2000, n. 211 "Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti", preserva la Memoria della Shoà, persecuzione e sterminio di sei milioni di ebrei d'Europa perpetrato dalla Germania nazista e dai suoi alleati durante il secondo conflitto mondiale, e sostiene la conoscenza dei crimini verso tutte le vittime del nazifascismo.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione del Veneto assume iniziative a sostegno della consapevolezza storica e della coscienza democratica della comunità regionale, in particolare delle giovani generazioni, a contrastare i fenomeni del negazionismo, del revisionismo e dell'antisemitismo, inteso quest'ultimo secondo la definizione operativa di antisemitismo utilizzata dall'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA) richiamata dal punto 2 della Risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo.

**Art. 2
Commemorazione del Giorno della Memoria.**

1. Nel Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, il Presidente della Regione del Veneto, assieme ad una delegazione di assessori e consiglieri regionali, partecipa ad eventi commemorativi organizzati dalle Comunità ebraiche del Veneto ed, in particolare, dalla Comunità ebraica di Venezia, a ricordo di ogni vittima della persecuzione razziale e dello sterminio degli ebrei in Europa, in Italia e nel Veneto.

**Art. 3
Iniziative del Consiglio regionale.**

1. In concomitanza con il Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, il Consiglio regionale si riunisce in seduta solenne o la Commissione consiliare competente si convoca in seduta speciale per preservare e promuovere la conoscenza della Shoà, delle leggi razziali e del nazifascismo.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale bandisce annualmente il concorso "I giovani, nuovi testimoni della Memoria", rivolto agli studenti del triennio superiore di scuola secondaria di secondo grado del Veneto, per l'assegnazione ai primi classificati di una borsa di studio e la pubblicazione degli elaborati premiati sul sito internet del Consiglio regionale.

3. Il concorso di cui al comma 2 consiste nella presentazione, a mezzo di supporto informatico e multimediale, di elaborati, individuali o collettivi, a carattere letterario, fotografico, musicale, teatrale; l'annuale bando di concorso, approvato dall'Ufficio di Presidenza, viene trasmesso all'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, al fine della sua comunicazione agli istituti di scuola secondaria di secondo grado del territorio.

4. In occasione del Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può assumere iniziative volte a far conoscere, anche attraverso viaggi di studio, i luoghi di deportazione e sterminio.
5. Gli studenti vincitori del concorso di cui al comma 2 possono partecipare ai viaggi di studio organizzati dalla Giunta regionale.

Art. 4

Iniziative della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce annualmente il programma degli interventi per la celebrazione del Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211 con il quale si prevedano, in particolare:
 - a) l'approvazione di un accordo di programma fra la Regione ed associazioni o fondazioni del Veneto il cui fine statutario consista nell'onorare la memoria di figure di Giusti fra le Nazioni, per la realizzazione condivisa di progetti rivolti ai giovani e dedicati al fare Memoria ed alla lezione dei Giusti, anche consistenti nell'organizzazione dei viaggi di studio di cui alla lettera b);
 - b) la promozione dell'organizzazione di viaggi di studio nei luoghi della deportazione e dello sterminio, per classi di studenti di scuola secondaria di secondo grado del Veneto, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, gli enti locali, le Comunità ebraiche del Veneto;
 - c) il supporto alla realizzazione di manifestazioni ed eventi sul tema della Shoà, di ogni altro crimine del nazismo e dell'antisemitismo, promossi dalle Comunità ebraiche del Veneto anche in collaborazione con gli enti locali, le università e gli istituti o associazioni il cui fine statutario consista nel sostegno e nella promozione della Memoria;
 - d) l'indizione di avvisi per la premiazione di tesi di laurea aventi ad oggetto il tema della Shoà e dei drammi del secondo conflitto mondiale in Europa, del fenomeno sociale dell'antisemitismo e di quello storico del negazionismo e del revisionismo.

Art. 5

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati complessivamente in euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2020, si fa fronte:
 - a) quanto ad euro 30.000,00 per le iniziative di cui all'articolo 3, con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente le risorse di cui all'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022;
 - b) quanto ad euro 70.000,00 per le iniziative di cui all'articolo 4, con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente le risorse di cui all'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 febbraio 2020

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Commemorazione del Giorno della Memoria.

Art. 3 - Iniziative del Consiglio regionale.

Art. 4 - Iniziative della Giunta regionale.

Art. 5 - Norma finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 5 dicembre 2019, dove ha acquisito il n. 480 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Villanova, Zottis, Colman, Baldin, Negro, Ferrari, Salemi, Corsi, Dalla Libera, Scarabel, Ruzzante, Finco, Riccardo Barbisan, Forcolin, Gidoni, Semenzato, Rizzotto, Brescacin, Gerolimetto, Sandonà, Ciambetti, Boron, Montagnoli e Pigozzo;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 23 gennaio 2020;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alberto Villanova, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 gennaio 2020, n. 5.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alberto Villanova, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il 27 gennaio 1945 i soldati sovietici varcarono i cancelli di Auschwitz e si trovarono di fronte all'immane dramma della storia che assunse il nome di Shoà.

“Shoà”, termine ebraico antico e tragico ricorrente in più passi della Torà, significa catastrofe, disastro, distruzione. I primi sionisti in Palestina chiamavano “Shoà” la persecuzione antiebraica nazista già dal 1937 e poi, nel 1938, la condizione degli ebrei in Austria dopo l'annessione alla Germania. Negli anni successivi “Shoà” fu il nome agghiacciante dell'annientamento fisico di circa sei milioni di ebrei assassinati dal Terzo Reich, tra il 1939 ed il 1945, in un eccidio senza precedenti.

Quel crimine contro l'umanità si consumò nel cuore della civile Europa con la collaborazione dei Paesi che conobbero l'intesa con la Germania nazista - tra i quali l'Italia fascista - nell'indifferenza pressoché totale del mondo ed in un precipitare di eventi che, in tempi di modernità, fecero sprofondare la coscienza tedesca e quella europea nella volontà di genocidio.

Quanto all'Italia, fu teatro di persecuzione antiebraica fascista e poi anche nazista. Sotto il Regno d'Italia si svolse dal 1938 al 1943 la soppressione progressiva dei diritti degli ebrei, principiando con il “Manifesto sulla purezza della razza” del 14 luglio 1938 - sottoscritto da intellettuali, antropologi, medici, giuristi e storici compiacenti - cui seguirono le così dette leggi razziali, complesso normativo negatore di ogni diritto civile e sociale degli ebrei, emanato fra il 5 settembre 1938 ed il 29 giugno 1939, ad emulazione della normativa razziale in vigore in Germania dal 1933. La persecuzione vera e propria della vita degli ebrei fu, invece, successiva all'8 settembre 1943, con l'annuncio dell'armistizio e la divisione del Paese in due parti: le regioni meridionali ed insulari, controllate dagli Alleati e dal Regno d'Italia, e le regioni centrali e settentrionali, piegate dall'occupazione del Terzo Reich e dalla Repubblica sociale italiana di Mussolini. I rastrellamenti, gli assassinii, il concentramento in campi di raccolta e la deportazione nei campi di sterminio nazisti degli ebrei italiani e stranieri in Italia, arrestati dalla polizia italiana e da quella tedesca, si conclusero nella primavera del 1945, con la fine del nazifascismo in Italia.

Fino al tentativo di annientamento del popolo ebraico, consumatosi con la Shoà, gli ebrei vivevano in Europa da più di duemila anni e nel 1933 l'Annuario ebraico americano indicava il numero totale di ebrei residenti nel continente europeo in circa 9,5 milioni di persone, più del sessanta per cento della popolazione ebraica mondiale d'allora. Se circa sei milioni di ebrei furono dunque sterminati, la Germania nazista ed i suoi collaboratori furono responsabili dell'uccisione di due ebrei su tre d'Europa, oltre che della persecuzione di tutta la popolazione europea d'appartenenza ebraica del tempo.

La maggior parte degli ebrei europei popolava l'Europa orientale e, massimamente, la Polonia (3.000.000 di ebrei uccisi, pari al 90,9% della popolazione ebraica polacca) e l'Unione Sovietica (1.100.000 di ebrei uccisi, pari al 36,4% della popolazione ebraica russa).

Quanto al nostro Paese, secondo i risultati del censimento razzista degli ebrei dell'agosto 1938, gli assoggettati alla persecuzione sono stati circa 51.100 (poco più dell'1 per mille della popolazione italiana), dei quali 46.656 persone di religione o identità ebraiche e circa 4.500 non ebrei. Alla fine del secondo conflitto mondiale, gli ebrei italiani assassinati furono circa 7.680.

La Shoà non fu il primo genocidio del XX secolo. Già durante la Grande Guerra, infatti, il governo turco aveva massacrato gli Armeni.

L'unicità della Shoà, ciò che ne fece un fatto, per l'appunto, senza precedenti e troppo grande perché la coscienza collettiva e la stessa analisi storica potessero e tuttora possano metterlo a fuoco, fu che non si trattò dell'eliminazione, per quanto crudele, di

nemici stranieri o avversari interni di regime ma dell'assassinio di civili europei pianificato, concertato, scientificamente ed industrialmente organizzato con metodi che - di affinamento in affinamento - portarono ai campi di sterminio, dotati di camere a gas per la messa a morte di massa e di forni crematori, per il sistematico e veloce smaltimento dei cadaveri.

L'unicità della Shoà consiste, dunque, nel suo essere l'esito della Soluzione finale del così detto problema ebraico in Europa, termine coniato in occasione della Conferenza tenutasi vicino a Berlino il 20 gennaio del 1942, fra alti ufficiali del Reich fra i quali Heydrich ed Eichmann, deliberata e documentata dal Protocollo di Wannsee. Soluzione assunta in esecuzione della direttiva preparata da Goring nel 1941, su mandato di Hitler, con cui si incaricava Heydrich, capo dei servizi di sicurezza, di risolvere la questione ebraica nella sfera di influenza tedesca in Europa.

Un'abissale mostruosità consumatasi poco più che settant'anni fa nel silenzio complice, colpevole, o compromesso anche solo dall'ignavia, dell'Europa, delle sue istituzioni e delle sue genti, con rare e nobili eccezioni rappresentate da chi seppe non voltarsi dall'altra parte, a rischio della propria stessa vita.

Un abominio che oggi sono in troppi a voler dimenticare o sminuire.

Una colpa collettiva non rielaborata ma nemmeno, in tanti, troppi casi, riconosciuta, visti i fenomeni storici del revisionismo e del negazionismo, e visto l'innegabile ritorno dell'antisemitismo in Europa ed anche in Italia, con le sue insopportabili manifestazioni di violenza contro le persone, i simboli ed i luoghi dell'ebraismo.

La Shoà è tuttora l'indicibile.

«Non potrete capire, non potrete mai sapere. Era l'espressione che affiorava sulle labbra durante il regno della notte. Non posso che ricordarla: "Voi che non eravate sotto il cielo di sangue, non saprete mai che cos'era. Anche se leggete tutte le opere, anche se ascoltate tutte le testimonianze, resterete dall'altra parte del muro: non vedrete l'agonia e la morte di un popolo se non da lontano, come attraverso lo schermo di una memoria che non è la vostra". Confessione d'impotenza o di colpa? Non so. So soltanto che Treblinka e Auschwitz non si raccontano». Queste sono le parole di Elie Wiesel in "Parole di straniero".

Questa è la Shoà.

Il 27 gennaio è stato stabilito in tutta Europa come Giorno della Memoria, data ufficiale per ricordare la deportazione e l'uccisione, negli anni della Seconda Guerra Mondiale, dei sei milioni di ebrei nei campi di sterminio nazisti, insieme a quella di ogni altra categoria di vittime del nazismo: prigionieri militari, oppositori politici, zingari, omosessuali, disabili, testimoni di Geova. Persecuzione e sterminio, nel nome di un disegno criminale che voleva decidere chi potesse o non potesse abitare la terra.

Ma la Memoria è impegno di consapevolezza, civiltà e vita rispettosa della vita e dei diritti umani, cui è chiamato ogni giorno chi voglia dirsi persona.

Conoscere, comprendere, ricordare, opporsi all'antisemitismo, ai pregiudizi razziali, ai sentimenti e costumi di odio che affliggono i nostri tempi e dilagano anche e più che mai oggi attraverso i mezzi di comunicazione di massa, è un dovere, è necessario, è un impegno. Ed è la ragione di questa proposta di legge regionale che chiama la Regione con i suoi organi, Consiglio e Giunta, a fare la propria parte per l'assunzione di poche e semplici iniziative di conoscenza e formazione culturale che generino o accrescano consapevolezza e contribuiscano alla coscienza civile della società veneta, con attenzione particolare alle nuove generazioni.

Sostenere la diffusione della Memoria della Shoà e dei crimini del nazismo, specie fra i giovani, è promuovere una riflessione sul senso della vita, perché la conoscenza della storia e l'attenzione portano alla comprensione della natura umana, dei suoi pregi e dei suoi abissi, favoriscono la diffusione della cultura dei diritti inviolabili dell'uomo e la repulsione per passate e presenti aberrazioni.

Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 23 gennaio 2020, ha espresso all'unanimità (presenti il presidente Villanova del Gruppo consiliare Zaia Presidente, i consiglieri Colman e Corsi del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord, il consigliere Dalla Libera del Gruppo consiliare Veneti Uniti, le consigliere Zottis e Salemi del Gruppo consiliare Partito Democratico, i consiglieri Baldin e Scarabel del Gruppo consiliare Movimento 5 stelle, la consigliera Negro del Gruppo consiliare Veneto Cuore Autonomo e il consigliere Ferrari del Gruppo consiliare Civica per il Veneto) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo degli artt. 5 e 6 della legge statutaria n. 1/2012 è il seguente:

"Art. 5 - Principi fondamentali.

1. La Regione opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le libertà fondamentali dell'uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti del diritto europeo e internazionale.

2. La Regione persegue le migliori condizioni di vita della comunità veneta, l'affermazione della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica.

3. La Regione riconosce e valorizza il principio di sussidiarietà, sancito nell'articolo 118 della Costituzione, realizzando le condizioni affinché l'intervento pubblico non sia sostitutivo della libera capacità di autorganizzazione delle persone e delle aggregazioni sociali e si svolga nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ogni soggetto.

4. La Regione promuove forme di collaborazione con soggetti privati al fine di realizzare interventi ed attività di interesse generale della collettività. Riconosce e favorisce il ruolo del volontariato.

5. La Regione, ispirandosi ai principi di civiltà cristiana e alle tradizioni di laicità e di libertà di scienza e pensiero, informa la propria azione ai principi di eguaglianza e di solidarietà nei confronti di ogni persona di qualunque provenienza, cultura e religione;

promuove la partecipazione e l'integrazione di ogni persona nei diritti e nei doveri, contrastando pregiudizi e discriminazioni; opera per la realizzazione di una comunità accogliente e solidale.

6. La Regione è impegnata a rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei suoi abitanti, impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione alla vita sociale ed economica della comunità; opera a favore di tutti coloro che, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, possiedono un particolare legame con il territorio, garantendo comunque ai minori i medesimi diritti.

7. La Regione promuove la cultura di pace, opera per la giustizia sociale, i diritti umani, il dialogo e la cooperazione tra i popoli.”.

“Art. 6 - Diritti e obiettivi delle politiche regionali.

1. La Regione, informando la propria azione al principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future:

- a) garantisce e valorizza il diritto alla vita;
- b) riconosce e valorizza lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia; attiva politiche di conciliazione tra tempi della vita e del lavoro ed adegua l'erogazione dei servizi alla composizione del nucleo familiare;
- c) riconosce e valorizza le differenze di genere e rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità tra uomo e donna;
- d) opera per garantire e rendere effettivo il diritto all'istruzione ed alla formazione permanente;
- e) riconosce la centralità e l'autonomia dell'università e valorizza la ricerca, quali strumenti decisivi per la competitività del sistema economico e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; a tal fine dispone specifici finanziamenti ad università ed enti di ricerca;
- f) favorisce il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione, anche a carattere locale, come presupposto per l'esercizio della democrazia;
- g) promuove le iniziative necessarie per rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini, perseguendo il rispetto della legalità e contrastando ogni forma di degrado urbano e sociale;
- h) riconosce e valorizza la funzione sociale del lavoro e dell'impresa come strumenti di promozione delle persone e delle comunità; opera per garantire e rendere effettivo il diritto al lavoro, perseguendo una occupazione piena, stabile, sicura e regolare, e promuovendo la formazione e la riqualificazione professionale; tutela il lavoro in tutte le sue forme;
- i) opera per eliminare gli squilibri tra territori, settori, persone e gruppi;
- l) valorizza l'imprenditorialità e l'iniziativa economica individuale e collettiva; opera per garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di trasparenza nel mercato; favorisce le forme di cooperazione e, in particolare, quella a mutualità prevalente e sociale;
- m) assicura il diritto alla salute e all'assistenza, tramite un sistema di servizi sanitari e sociali universalistico, accessibile ed equo;
- n) ispira il proprio ordinamento legislativo e amministrativo alla tutela e protezione della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, garantendo, in particolare, i diritti alla famiglia, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport;
- o) attiva politiche di promozione alla vita attiva e di assistenza a favore della popolazione anziana, in particolare nelle condizioni di non autosufficienza;
- p) opera per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilità, anche sostenendo progetti di vita indipendente.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione beni attività culturali e sport